

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2016.202+RP.2016.58

Sentenza del 17 gennaio 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré,
cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Gianluca Generali,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Decisioni incidentali (art. 80e cpv. 2 AIMP)

Accesso agli atti

Fatti:

- A.** Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 e 25 febbraio 2015 nonché il 7 giugno e 22 luglio 2016, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/italiano) e uscita o esportazione illecite (art. 174 D.L. 22 gennaio 2004 n. 42). In sostanza, gli indagati sono sospettati di essersi associati tra loro, costituendo una struttura stabile e con organizzazione articolata di ruoli e competenze, al fine di trasferire all'estero dipinti di interesse artistico e storico, in assenza di attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione. Tra tali dipinti figura l'olio su tela raffigurante il "Ritratto di Isabella d'Este" attribuito a Leonardo Da Vinci, apparentemente di proprietà di A., che le indagini italiane hanno permesso di localizzare a Lugano. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante chiedeva alle autorità elvetiche di dare esecuzione a due decreti di sequestro, uno preventivo e l'altro probatorio, del dipinto in questione, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro del 5 febbraio 2015 (v. atto 1 MP/TI), sequestro che ha avuto luogo il 9 febbraio seguente ad opera della Polizia cantonale ticinese su ordine dell'autorità d'esecuzione della rogatoria, ossia il Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. atti 6, 7 e 11 MP/TI).
- B.** Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 giugno 2016, l'autorità rogante ha chiesto alle autorità svizzere di dare esecuzione alla sentenza n. 58 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 25 febbraio 2016 nei confronti di B., con la quale è stata disposta la confisca del dipinto di cui sopra, sentenza basata su un patteggiamento ai sensi dell'art. 447 CPP/italiano e che sarebbe divenuta irrevocabile in data 7 maggio 2016 (v. atto 58 MP/TI). In data 16 giugno 2016 A. ed il coimputato C. sono stati invece rinviati a giudizio dal GIP (v. atto 59 MP/TI).
- C.** Con decisione del 3 agosto 2016 l'autorità d'esecuzione, ossia il Ministero pubblico del Cantone Ticino, ha accolto la richiesta di cui sopra, ordinando la restituzione allo Stato italiano del dipinto litigioso (v. atto 60 MP/TI).
- D.** Il 25 agosto 2016 A. ha impugnato la decisione del 3 agosto 2016 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. RR.2016.181 act. 1). Il relativo ricorso è stato accolto da questo Tribunale in data 23 dicembre 2016 (v. sentenza RR.2016.181).

- E.** Con decisione del 5 settembre 2016 il Ministero pubblico ticinese ha accolto un'istanza di accesso agli atti dell'incarto ROG.2015.28 presentata in data 11 febbraio 2015 dall'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD; v. act. 1.2).
- F.** Il 14 settembre 2016 A. ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (v. act. 1.1).
- G.** Dopo uno scambio di opinioni tra autorità, il reclamo è stato trasmesso alla presente Corte per sua competenza (v. act. 2 e 3.1).
- H.** Con scritto del 14 ottobre 2016 il Ministero pubblico ticinese ha comunicato di non avere osservazioni da formulare relativamente al ricorso del 14 settembre 2016, rimettendosi al giudizio della Corte (v. act. 8). L'AFD, dal canto suo, con osservazioni del 17 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame in questione (v. act. 9). Con scritto del 24 ottobre 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha rinunciato a presentare osservazioni, chiedendo che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
- I.** Con replica del 3 novembre 2016, trasmessa alle altre parti per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

- 1.1** In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il

12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 2.** Giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP, la decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Secondo il capoverso 2 della medesima disposizione, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugunate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: il sequestro di beni e valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (lett. b). Di principio, l'art. 80e cpv. 2 AIMP enumera in maniera esaustiva le decisioni impugnabili anteriormente alla decisione di chiusura (DTF 127 II 198 consid. 2b;

126 II 495 consid. 5; TPF 2011 205 consid. 1.4.1; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 512 pag. 511).

In concreto, essendo la decisione impugnata di natura incidentale e non rientrando l'accesso agli atti nell'elenco esaustivo dell'art. 80e cpv. 2 AIMP, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. Fosse anche rientrato in tale elenco, la ricorrente non ha comunque minimamente dimostrato che l'accesso agli atti concesso all'AFD gli avrebbe causato un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della summenzionata disposizione e della relativa giurisprudenza (v. DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1).

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.
4. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 3'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.-- già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.-- già versato.

Bellinzona, 17 gennaio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Gianluca Generali
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
- Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione del circondario delle dogane Lugano, Sezione antifrode doganale Lugano

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non sono impugnabili (art. 93 cpv. 2 prima frase LTF).